

STATUTO

“insieme per...”

Art. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE – SPECIFICAZIONI

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione che assume il nome di “«insieme per...»”. La denominazione dell’Associazione sarà integrata con le locuzioni “Associazione di Promozione Sociale” e “Ente del Terzo Settore” e con gli acronimi APS e ETS successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. A seguito della predetta iscrizione, l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “«insieme per...» – Associazione di Promozione Sociale”, in sigla denominata “«insieme per...» APS”. L’assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto registro.

Art. 2 - SEDE E DURATA

1. La sede sociale dell’Associazione è fissata in Via Beato Angelico, 1 – 09121 – Cagliari.
2. Il trasferimento della sede sociale nell’ambito dello stesso Comune può avvenire tramite delibera del Consiglio Direttivo dell’associazione e non comporta modifiche allo Statuto.
3. Gli organi dell’Associazione possono comunque riunirsi anche in sedi diverse dalla sede sociale.

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L’Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a. diffusione della cultura artistica, teatrale e musicale;
 - b. valorizzare l’attività degli associati con la consapevolezza che qualsiasi espressione artistica deve essere parte integrante della vita dell’uomo;
 - c. produzione e distribuzione di spettacoli ed attività affini;
 - d. promozione di iniziative laboratoriali e formative, convegni, stage, seminari;
 - e. realizzazione di indagini, studi, ricerche e produzione di opere culturali.
2. Per il perseguimento delle predette finalità, l’associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari conviventi o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
 - a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
 - c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente statuto.
3. L’associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti che saranno definiti con apposito Decreto Ministeriale a cui il presente statuto si uniformerà e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.
4. Per la realizzazione delle proprie attività, l’associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie degli associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal

Codice del Terzo Settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

5. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. L'associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche.
6. Per l'attuazione dei suoi scopi, l'Associazione potrà svolgere la propria attività in rapporto con organismi ed enti pubblici e privati e potrà, a tal fine, stipulare accordi e convenzioni.
7. L'Associazione potrà aderire ed altre istituzioni a carattere scientifico o culturale con finalità analoghe alle proprie, nonché attuare forme di collaborazione con enti pubblici o privati, gruppi o associazioni.
8. L'Associazione si propone, inoltre, come struttura di riferimento e di supporto per individui, gruppi, associazioni, enti e centri che perseguano finalità analoghe a quelle sopra descritte.

Art. 4 - SOCI

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di associazioni di promozione sociale, nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato; può altresì accogliere altre persone giuridiche, enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, purché il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 5 - REQUISITI E MODALITA' DI ADESIONE

1. Chiunque condivide gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenni solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
3. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l'organo non sia

stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Art. 6 – DIRITTI DEI SOCI

1. I soci hanno diritto di partecipazione alle attività e alle strutture dell'Associazione. Ogni socio, purchè iscritto nel libro soci da almeno 3 mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi della Associazione stessa, nonché - se maggiorenne - ha diritto di proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.
2. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo prevalentemente gratuito. Ai soci possono essere rimborsate, ai sensi e nei termini previsti dalla legge, solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, con le modalità preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.
3. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

Art. 7 – DOVERI DEI SOCI

1. I soci sono tenuti a:
 - a. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - b. osservare le regole delle associazioni o istituzioni alle quali eventualmente l'Associazione aderisce;
 - c. collaborare attivamente e con costanza alla vita dell'Associazione, nell'ambito delle responsabilità a ciascuno assegnate, svolgendo la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - d. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente determinati dal Consiglio Direttivo.
2. I soci non hanno il dovere di partecipare ad eventuali raccolte di quote straordinarie volontarie stabilite dal Consiglio Direttivo, ma sono comunque tenuti, in coscienza, a contribuire ogni qualvolta ne siano in grado.
3. La quota associativa non è in nessun caso restituibile, è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di socio si perde per morte, per recesso, per esclusione, per decadenza.
2. Si perde la qualifica per *decadenza* per il mancato versamento della quota annuale entro la conclusione dell'anno sociale.

3. Il *recesso* deve essere comunicato per iscritto, anche a mezzo posta elettronica al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. Il recesso ha effetto, ai fini della contribuzione associativa, con lo scadere dell'anno in corso.
4. Si perde la qualifica di socio per *esclusione* a causa del mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente Statuto, o dei regolamenti, o delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi preposti dell'associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'associazione e ai principi di democrazia interna, o in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'associazione, o per condotta contraria al buon andamento artistico e/o umano della associazione. Sulla esclusione delibera il Consiglio Direttivo, che, prima di adottare la decisione definitiva, può adottare provvedimenti preliminari di avvertimento e/o convocare i soci interessati per un colloquio chiarificatore.
5. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. quote associative annuali ed eventuali quote volontarie periodiche;
 - b. contributi di Enti, di Associazioni e di privati;
 - c. eventuali donazioni e lasciti;
 - d. beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
2. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi; proventi delle attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.
2. Per quanto riguarda la raccolta fondi, ai sensi di legge può essere esercitata attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Più in particolare, può essere attivata anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, compresi spettacoli teatrali ed esibizioni artistiche, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti.

Art. 12 - SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri) e relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
3. Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i., a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 13 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE E FONDI DI RISERVA

1. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione in favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 14 - LIBRI SOCIALI

1. Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del Codice del Terzo Settore, sono istituiti e aggiornati i libri sociali, ossia:
 - a. il libro dei soci;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore, se istituito;
 - e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
 - f. Il libro delle adunanze e deliberazioni degli eventuali altri organismi associativi, se istituiti.
2. I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
 - a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b. per i libri dalla lettera *b)* alla lettera *f)*, i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.
3. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 6 comma 2 del presente Statuto.

Art. 15 - GLI ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;

- b. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c. Il Presidente;
- d. l'Organo di Controllo;
- e. il Collegio dei Probiviri (ove eletto).

Art. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. E' il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione che la costituiscono. E' convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola col il pagamento della quota associativa.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
3. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesta sia la presenza sia il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
4. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso pubblicato sul sito Internet dell'Associazione e/o comunicato via telefax o posta elettronica almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
6. Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trasciversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - a. elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b. effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - c. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, quando previsto, e dell'eventuale Collegio dei Probiviri, qualora decida di istituirlo;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - e. approva il bilancio di esercizio;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- g. delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non sia stato eletto il Collegio dei Proviviri;
- h. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- k. approva i regolamenti interni.
- l. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 18 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 6 componenti eletti fra i soci.
2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 19 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei soci, chiamata ad eleggere i componenti del Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale, composta da tre soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali e predisporre il seggio elettorale – nel caso in cui l'Assemblea decida, a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti, per la votazione segreta – e successivamente per scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni, nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci affinché essa provveda all'elezione di un nuovo Direttivo.

Art. 20 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. Si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, a mezzo lettera o email da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, a cura del Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

4. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 21 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, elegge tra i propri componenti:
 - a. il Presidente;
 - b. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
 - c. il Segretario, con funzioni di tesoriere;
 - d. i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.

Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività filodrammatiche e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro.

2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano, ai sensi di quanto previsto dal presente statuto, di competenza dell'Assemblea), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea stessa.
3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
 - a. predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
 - b. dare esecuzione alle delibere assembleari;
 - c. formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - d. predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
 - e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - f. deliberare in merito all'adesione di un nuovo socio, ovvero ratificare l'adesione e curare la tenuta e l'aggiornamento del Libro soci;
 - g. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
 - h. deliberare l'esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso eventualmente pervenute da parte di un socio;
 - i. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettino all'Assemblea dei soci, ivi compresa la fissazione della quota associativa annuale;
 - j. elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all'Assemblea dei Soci, in tempo utile la sua approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
 - k. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - l. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.

Art. 22 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio.
2. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per tre anni.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b. convocare l'Assemblea dei Soci;
 - c. sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d. aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere.
4. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

5. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 23 – SEGRETARIO E TESORIERE

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
2. Nella sua qualità di tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare,
 - a. provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
 - b. mantiene aggiornati i libri contabili;
 - c. predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma II del Codice del Terzo Settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale della Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti, ed in tal caso:
 - a. esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
 - b. verifica se il bilancio d'esercizio ovvero il rendiconto - nei casi in cui sia prevista la relativa redazione - corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture siano conformi alle norme che lo disciplinano;
 - c. esprime, con apposita relazione, il giudizio sul bilancio d'esercizio ovvero il rendiconto, nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
 - d. verifica la corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai relativi regolamenti.
4. L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.
5. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati, solo per giusta causa, dall'Assemblea.
6. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non devono appartenere all'Associazione; sono tenuti ad adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Costituiscono cause di impedimento all'elezione quelle previste all'articolo 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie

di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile.

7. Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
8. Di ogni seduta è disposto il verbale, che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo, custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa all'eventuale elezione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti – che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi – che devono essere eletti dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi del precedente articolo 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta e/o ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario nominato di volta in volta, il verbale, che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo, ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra, è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Art. 26 - GRATUITA' DELLE CARICHE

1. Tutte le cariche elettive sono gratuite, fatto salvo il diritto ad eventuali rimborsi spese, ai sensi e nei termini previsti dalla legge e come specificato al precedente art. 6 comma 2.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 16. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 10.

Art. 28 – NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Art. 29 - NORME TRANSITORIE

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.
2. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso, alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di *prorogatio* con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla *prorogatio*, una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell'organismo, così come sopra disposta.
3. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l'Associazione vi sarà iscritta, o saranno emanati ed entreranno in vigore eventuali e successivi provvedimenti attuativi. Le clausole del presente Statuto, incompatibili o in contrasto con i vincoli di cui al comma 8 dell'art. 148 del TUIR e al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633/1972, debbono intendersi efficaci solo una volta che sia decorso il termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, così come le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dal medesimo termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.
4. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare le modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o che comunque dovessero rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.

*** APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI IL 19 DICEMBRE 2022 ***